

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. V/37-2021

Seduta n. 28 del 29 aprile 2021

Presiede il Presidente

Andrea Gambini

Consiglieri

Francesco Bombelli
Paolo Lazzati
Sonia Madonna
Monica Maggioni
Marta Marsilio
Francesca Zanconato

Oggetto: Approvazione del “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le “funzioni tecniche” ex art. 113 del D.lgs. 50/2016”

Il Direttore Generale
Angelo Cordone

Il Direttore Scientifico
Fabrizio Tagliavini

Il Direttore Amministrativo
Luca Marcello Manganaro

Il Direttore Sanitario
Giuseppe De Filippis

Il Responsabile del procedimento: UOC Provveditorato Economato - Claudio Di Benedetto

Visto: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Mauro Lorenzo Rossi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- il D.lgs. 16 Ottobre 2003 n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3”*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell’IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”;
- la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 *“Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”*, come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell’11 Agosto 2015;

PREMESSO che:

- l’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Amministrazioni pubbliche espletante specifiche attività (funzioni tecniche) inerenti le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- il ricorso al predetto meccanismo premiale è subordinato alla preventiva approvazione, da parte dell’Amministrazione, di un regolamento interno e alla conclusione di un accordo di contrattazione decentrata in cui vanno regolati i criteri di ripartizione fra i dipendenti interessati;
- nel succitato regolamento, la cui adozione è considerata, nella giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Sez. controllo Veneto n. 353/2016/PAR; Sez. controllo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 6/2018/PAR), condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, vanno individuate le modalità ed i criteri della ripartizione dei compensi incentivanti, oltre alla percentuale, che, comunque, non può superare i limiti quantitativi posti dalla medesima norma;

DATO ATTO che la norma in esame ha introdotto due distinte tipologie di vincoli, di cui uno a livello della singola procedura di affidamento e l’altro a livello di singolo percettore, come di seguito riportato:

- il comma 3 dell’art. 113 prevede che *“l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2”* possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, con le modalità sopra indicate, *“tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori”*. Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all’uso di metodi elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; attivazione di tirocini formativi e di orientamento; svolgimento di dottorati di ricerca etc.);
- il comma 4 dell’art. 113 introduce un limite individuale alla corresponsione degli incentivi in parola, stabilendo che, complessivamente, nel corso dell’anno, un singolo dipendente

non possa percepire emolumenti di importo superiore al 50% del proprio trattamento economico annuo lordo.

DATO ATTO, altresì, che il comma 3 precisa, inoltre, che gli importi indicati devono essere *“comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”*;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto il comma 5 bis all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede testualmente che *«Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»*;
- tale intervento normativo ha definitivamente chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche non fanno carico ai capitoli della spesa del personale, ma devono essere ricompresi nel quadro economico del singolo contratto;
- sulla base dello *ius superveniens*, la Sezione delle Autonomie, intervenendo sulla questione alla luce del mutato contesto normativo, ha affermato che *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”* (Corte Conti, Sezione delle autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG);

RILEVATO che gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogabili unicamente nell'ambito di contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa, sono quindi esclusi quelli affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui i lavori, le forniture e i servizi possano essere forniti unicamente da un operatore economico, nonché le proroghe contrattuali;

CONSIDERATO che:

- come evidenziato anche dalla Corte dei Conti, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche risulta riconducibile alla *“materia della contabilità pubblica”* come intesa, in chiave evolutiva, nella giurisprudenza contabile, e interessa, in via diretta, i vincoli che l'ente deve rispettare nel corretto utilizzo di risorse e, più in generale, nella gestione della propria dinamica di spesa nell'ottica del costante mantenimento degli equilibri di bilancio e di una sana gestione finanziaria;
- l'incertezza interpretativa del testo normativo e l'evoluzione della giurisprudenza in materia ha motivato la scelta degli enti di attendere un consolidamento giurisprudenziale prima di procedere con l'effettiva stesura dei regolamenti aziendali e alla conseguente distribuzione degli incentivi del personale coinvolto;

DATO ATTO che:

- essendo stati sollevati vari dubbi interpretativi, tale disciplina è stata oggetto di numerose pronunce da parte delle Sezioni regionali, nonché delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

- le note esplicative sulla modalità di attuazione della previsione normativa sono state elaborate dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la pronuncia Lombardia/310/2019/Par, con la quale la Corte ha offerto una lettura interpretativa generale del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
- in linea con i pareri espressi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Lazio e della Lombardia, la disciplina dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, si applica, laddove siano stati realizzati i relativi accantonamenti all'apposito fondo, agli appalti di opere e lavori approvati e inseriti nei documenti di programmazione dopo il primo gennaio 2018 (Corte dei Conti – sez. Autonome n. 26/2019) o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data;

VISTA la Deliberazione n° XI/2672 Seduta del 16/12/2019 di Regione Lombardia, in ordine a *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020”* con la quale, anche al fine di promuovere l'efficienza nelle aree tecniche e nelle aree acquisti, la Giunta Regionale ha fornito agli enti del Sistema Sanitario Regionale le *“Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche”* (v. suballegato n. 1);

CONSIDERATO necessario, alla luce della previsione normativa in argomento e tenuto conto degli interventi interpretativi offerti dalla Corte dei Conti e da Regione Lombardia, di disciplinare mediante apposito regolamento le modalità applicative dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il testo del *“Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le “funzioni tecniche” ex art. 113 del D.lgs. 50/2016”*, predisposto dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Provveditorato Economato della Fondazione, evidenziando che:

- l'individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi viene effettuata formalmente da parte del RUP sulla base dell'effettivo contributo fornito dal singolo rispetto alle attività incentivabili previste dall'art. 113;
- le quote di incentivo erogabili vengono calcolate, coerentemente con quanto stabilito da Regione Lombardia nelle Regole di sistema 2020, considerando l'importo a base d'asta, la tipologia della procedura utilizzata e le fasi della procedura;
- in coerenza con le pronunce della magistratura contabile, per quanto riguarda le procedure di gara avviate dopo il 01/01/2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito provvedimento deliberativo, verranno individuati tutti i soggetti destinatari degli incentivi, come chiaramente identificabili sulla base degli atti della procedura, a valere sugli stanziamenti regionali già iscritti a bilancio;

RILEVATO, inoltre che la Corte dei Conti si è espressa nel modo seguente:

- in relazione all'applicazione di incentivi tecnici per attività manutentiva: la Sezione autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG, ha affermato che *“occorre, quindi, prendere atto che nel mutato quadro normativo non vi sono motivi ostativi ad includere nell'incentivazione prevista dall'art. 113 anche le attività tecniche strettamente connesse a lavori di manutenzione, svolte cioè all'interno delle fasi procedimentali che connotano gli affidamenti dei contratti pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria (programmazione, progettazione, selezione degli operatori economici, stipulazione ed esecuzione del contratto)”*.

È quindi sulla base di tali argomentazioni che la sezione autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità”*.

- in relazione all’inapplicabilità dell’art. 113 in caso di concessioni: la sezione Autonomie, con deliberazione n. 15/SezAut/2019/QMIG, ha argomentato il proprio parere negativo partendo dal presupposto che sotto il profilo sistematico *“il codice dei contratti ha compiutamente disciplinato i contratti di concessioni chiarendone le differenze con quelli di appalto. Tant’è che le due tipologie sono trattate in parti diverse dell’apparato normativo [...] il citato art. 113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto”*. Sulla base quindi delle argomentazioni sopra sviluppata, è pervenuta ad enunciare il seguente principio di diritto: *“Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione”*.

PRECISATO che il citato regolamento rappresenta altresì uno strumento di trasparenza con lo scopo di assicurare chiarezza sulle modalità operative di costituzione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, a favore dei soggetti, con qualifica non dirigenziale, delegati alle funzioni espressamente previste dall’art. 113 c. 1 del D.lgs. 50/2016, nell’ambito di appalti di lavori, servizi e forniture nell’ipotesi in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il regolamento in esame è stato oggetto di contrattazione con le OOSS territoriali firmatarie del CCNL e la RSU aziendale e che, in data 23 febbraio 2021, tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale, si è proceduto alla sottoscrizione dell’ipotesi di *“Accordo Integrativo Aziendale sugli incentivi delle funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”*, con il quale le parti hanno normato modalità e criteri di ripartizione delle risorse dell’apposito fondo;

DATO ATTO che il presente provvedimento è proposto dal Presidente ai sensi dell’art. 13 dello Statuto che disciplina le attribuzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento in oggetto composto da n. 14 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte del Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dare atto di quanto descritto in premessa, parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente:

- 1) di approvare il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le “funzioni tecniche” ex art. 113 del D.lgs. 50/2016”, composto da n. 14 articoli, che si allega quale parte integrate del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo pretorio on line della Fondazione;
- 3) di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 33/2009 e s.m.i.;

IL PRESIDENTE
(Andrea Gambini)



Il Responsabile del procedimento:

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato – Claudio Di Benedetto



Addetto all'istruttoria: Annalisa Bonizio

Proposta di deliberazione dell'U.O.C. Provveditorato Economato

Oggetto: Approvazione del "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le "funzioni tecniche" ex art. 113 del D.lgs. 50/2016"

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

IL DIRETTORE DELL'UOC
(Dott. Claudio Di Benedetto)

Data 22/03/2021

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta che la delibera in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

UOC ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRETTORE DELL'UOC
(Dott.ssa Angela Volpe)

Data 22.03.2021

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE "FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 Costituzione e Destinazione del Fondo	2
Art. 4 Destinatari.....	3
Art. 5 Costituzione del gruppo di lavoro e individuazione del Personale coinvolto	4
Art. 6 Criteri generali di allocazione e ripartizione del fondo.....	4
Art. 7 Tipologie di acquisto e fasi dell'acquisto	5
Art. 8 Modalità operativa di costituzione del Fondo.....	5
Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori.....	6
Art. 10 Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per i lavori.....	7
Art. 11 Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi	7
Art. 12 Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del Fondo.....	8
Art. 13 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	9
Art. 14 Campo di applicazione e disciplina transitoria	9

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento definisce le modalità applicative in merito all'attuazione dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, relativo alla definizione ed all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di cui al Codice degli Appalti Pubblici, tenuto conto delle innovazioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto in parola a partire dalla sua entrata in vigore. In linea con i pareri espressi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Lazio e della Lombardia, la disciplina applicativa dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, qui contenuta, si applica, laddove siano stati realizzati i relativi accantonamenti all'apposito fondo, agli appalti di opere e lavori approvati e inseriti nei documenti di programmazione dopo il primo gennaio 2018 (Corte dei Conti – sez. Autonomie n. 26/2019) o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.
- 2) Il presente Regolamento:
 - a. è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato "Codice", e della DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 di RL, di seguito denominata "regole di sistema";
 - b. definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche;
 - c. disciplina la costituzione dell'apposito fondo, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice e l'impiego delle risorse in esso accantonate in attuazione del disposto normativo;
 - d. definisce i criteri di eventuale riparto degli incentivi per le funzioni tecniche e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari, in coerenza con quanto definito dalle regole di sistema;
 - e. individua i coefficienti di riduzione degli importi da riconoscersi al personale incaricato in caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi d'appalto non conformi al d.lgs. 50/2016.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1) I soggetti destinatari della ripartizione del fondo sono tutti i soggetti, con qualifica non dirigenziale, delegati a quelle funzioni espressamente previste dall'art. 113 c. 1 del d.lgs. 50/2016, da intendersi quale elenco tassativo delle prestazioni incentivabili.
- 2) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti di opere e lavori ed a quelli relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione; non si applica ai contratti di concessione.
- 3) La regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto (certificato di collaudo, di regolare esecuzione e/o di verifica di conformità).
- 4) Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale dipendente (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in coerenza con il quadro economico.
- 5) Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore economico e le proroghe contrattuali.
- 6) Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati in aggregazione della domanda. In tale fattispecie i relativi incentivi saranno calcolati in relazione alle fasi della procedura svolte dalla Fondazione nell'ambito della singola procedura, come meglio descritto di seguito.

Art. 3 - Costituzione e Destinazione del Fondo

- 1) Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- 2) La copertura finanziaria è garantita dal budget relativo alla singola procedura, a carico del bilancio aziendale. In caso di contratti di durata pluriennale, l'accantonamento per il Fondo avverrà nel rispetto del principio di competenza economica per le varie fasi.
- 3) Il Fondo, come sopra costituito, è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80% delle risorse finanziarie, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Fondazione esclusivamente per le attività previste dall'art. 113, comma 2, del Codice;
 - b) per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per:
 1. esigenze di investimento delle singole strutture coinvolte nella fase di gestione delle procedure di gara, con particolare riferimento all'adeguamento tecnologico (aggiornamento e/o implementazione) degli strumenti hardware e software delle strutture che espletano le procedure di acquisizione;
 2. implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 3. realizzazione di corsi e attività, destinate a tutto il personale che svolge attività rientranti nelle tipologie oggetto dell'incentivazione, di formazione, di confronto e di supporto finalizzate ad ottimizzare l'attività dei gruppi di lavoro, nonché ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dei singoli.
- 4) L'erogazione degli incentivi di cui al punto precedente avviene in funzione del compimento effettivo dell'attività o, per le attività di durata pluriennale, la frazione temporale di attività compiuta.
- 5) Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
- 6) L'ammontare delle risorse che alimentano il Fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Esclusivamente per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 l'entità del Fondo è quella definita dagli stanziamenti Regionali come iscritti nei Bilanci di Esercizio.
- 7) Per le acquisizioni di beni e servizi, a decorrere dal 01/01/2021, l'importo di cui al precedente comma è stabilito nella delibera di indizione laddove prevista o nella determina a contrarre. Per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 l'entità del Fondo è quella definita dagli stanziamenti Regionali come iscritti nei Bilanci di Esercizio.
- 8) L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le modifiche ai contratti di appalto conformi all'art. 106, comma 1 lettera a) del Codice contribuiscono, in caso di azionamento delle relative clausole, a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento proposto dal RUP che autorizza la modifica al contratto di appalto. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 4 Destinatari

- 1) Ai fini della ripartizione dell'incentivo, è destinatario del fondo il personale dipendente che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, in relazione all'intervento, al ruolo che dovrà svolgere nonché a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità.
- 2) L'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo deve avvenire mediante provvedimento amministrativo (deliberazione o determina, sulla base di quanto previsto dagli atti di delega ai dirigenti).
- 3) Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale.
- 4) In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di

un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione con l'esercizio di tali funzioni.

Art. 5 Costituzione del gruppo di lavoro e individuazione del Personale coinvolto

- 1) Il conferimento dell'incarico di RUP è di competenza del Direttore Generale ed avviene di norma in fase di approvazione degli atti programmatori.
- 2) Il conferimento dell'incarico di DEC è di norma del Direttore Generale se non diversamente disposto dagli atti di delega ai dirigenti.
- 3) Il RUP nomina, con nota protocollata da inviare al soggetto nominato ed ai responsabili delle UOC Gestione Risorse Umane e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, gli assistenti al DEC, su proposta dello stesso, ed i soggetti a cui sono affidate la attività amministrative e tecniche di supporto e definisce le modalità di riparto del contributo in relazione alle specifiche funzioni e responsabilità assegnate.
- 4) L'elenco dei dipendenti individuati per lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche può essere integrato in qualunque momento nella fase di esecuzione dell'intervento, in ogni caso la quantificazione dell'incentivo è determinata pro-quota in relazione alla funzione ed all'attività medio tempore svolta, come accertato negli atti del RUP.
- 5) Gli atti di conferimento degli incarichi e le eventuali integrazioni, devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività incentivate;
 - c) la quota riservata a ogni dipendente o per la tipologia di attività da suddividersi tra tutti gli operatori coinvolti;
 - d) le percentuali di incremento del fondo suddivise per fase, per anno, per soggetto nominato;
 - e) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
- 6) Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato e/o a tempo parziale.

Art. 6 Criteri generali di allocazione e ripartizione del fondo

- 1) L'art. 113 del Codice prevede che gli incentivi siano ripartiti in due macro categorie aventi finalità diverse: una prima, pari al 20% dell'importo accantonato, ed una seconda, pari al restante 80%, disciplinate come di seguito descritto.
- 2) La quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo, in capo alla Direzione Generale, che valuterà le esigenze di investimento delle singole strutture coinvolte nella fase di gestione delle procedure di gara; tale quota potrà essere utilizzata anche per le finalità di implementazione delle competenze della stazione appaltante, ai fini di garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'art. 38 del Codice, relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti, in particolare nell'ambito di formazione del personale.
- 3) Nell'ambito della quota di cui sopra i Direttori delle UOC che espletano le procedure di gara potranno disporre, in coerenza con il piano formativo aziendale, di uno stanziamento, pari al 50% di detta quota, per il finanziamento di corsi e attività, destinate agli operatori che svolgono attività rientranti nelle categorie oggetto dell'incentivazione, di formazione, di confronto e di supporto finalizzate ad ottimizzare l'attività dei gruppi di lavoro, nonché ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dei singoli.
- 4) Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti a tutto il personale coinvolto nelle attività incentivabili oggetto del presente Regolamento.
- 5) Nella definizione delle quote di incentivo, le Fondazioni applicherà i seguenti criteri:
 - il valore della fornitura/del servizio/dei lavori;
 - la complessità della procedura;
 - le fasi della procedura.

Sarà previsto il decremento proporzionale dell'incentivo in ragione di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma sullo stato di avanzamento lavori o di incrementi dei costi non conformi alle norme del d.lgs. 50/2016.

Art. 7 Tipologie di acquisto e fasi dell'acquisto

- 1) Per definire gli importi da registrare in bilancio relativamente a quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 si procede individuando tre differenti tipologie di acquisto:
 - procedura di gara effettuata da centrale di committenza;
 - Procedura di gara effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d'acquisto/consorzi;
 - Procedura comparativa effettuata autonomamente dall'Ente.
- 2) La procedura si intende definita in 3 distinte fasi:
 - 1: programmazione;
 - 2: affidamento;
 - 3: esecuzione.

Art. 8 Modalità operativa di costituzione del Fondo

- 1) La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura comparativa di affidamento secondo le seguenti tabelle, definite in coerenza con le Regole di sistema (le % della tabella sono già comprensive della quota pari al 20% – comma 3, lettera b, dell'art. 3 del presente Regolamento):

Tabella 1: Fasce d'importo dei Servizi o delle Forniture		
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale	da
fino a euro 500.000	1,00%	
da euro 500.001 fino a euro 1.500.000		
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%	
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%	
da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000		
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%	
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%	
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%	
da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000		
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%	
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%	
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%	
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,40%	
oltre 20.000.001		
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%	
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%	
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%	
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,40%	
- oltre 20.000.001	0,00%	

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure		
Tipologia di procedura di gara	Percentuale	da
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di Committenza	100%	
Gare aggregate a livello di unione formale di acquisto	70%	
Gare autonome/a livello di singola azienda	50%	

Tabella 3: Ripartizione del fondo per Fase della procedura di gara Servi/forniture e Lavori	
Fase della di procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	35%
Fase 3: Esecuzione	55%

Procedure autonome

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito.

Per importo si intende il fabbisogno della singola azienda, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le categorie merceologiche di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori, ex art. 9, c. 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66, conv. in L. 23 giugno 2014, n. 89, con riferimento alle eventuali "procedure ponte" espletate in maniera autonoma, si provvederà ad una riduzione del 50% delle percentuali previste in tabella 1.

Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi

Stazione appaltante capofila: La capofila che effettua la procedura di gara calcola l'incentivo per la fase 2 sull'importo complessivo posto a base di gara (nel caso di procedure che prevedano potenzialmente una pluralità di concorrenti) al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito. Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altri soggetti appartenenti all'unione formale d'acquisto/di altri enti sanitari di Regione Lombardia.

L'ente calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1 e per la fase 3, relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.

Saranno, quindi, valorizzate a Bilancio solo le quote di competenza specifica della Fondazione, quelle cioè delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila.

Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi

Stazione appaltante aderente: Il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di delega. La Fondazione, in caso di adesione alle procedure di altri enti sanitari, calcolerà il fondo per la fase 1 e per la fase 3, relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.

Procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza (es. ARIA/CONSIP)

Il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata. Le quote saranno valorizzate esclusivamente in riferimento alla fase 1 e alla fase 3. Per importo di adesione alla convenzione centralizzata non devono essere applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi.

Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

- 1) Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
- 2) Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Art. 10 Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per i lavori

- 1) L'importo effettivo del Fondo è calcolato nella misura massima del 2% dell'importo dei lavori come definito all'art. 3 comma 1.
- 2) La quota di fondo destinata al personale è distribuita sulla base della seguente tabella di riferimento:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori	20%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	20%
3) Verifica preventiva della progettazione	3-10%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	2-10%
5) Direzione lavori (DL) ed esecuzione dei contratti pubblici (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi (DO) e da ispettori di cantiere (IC). Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo Nel caso di ufficio di Direzione la ripartizione della quota assegnata avverrà secondo la seguente ripartizione: DL 50% DO 30% e IC 20% Ovvero DL 60% DL o IC 40%	25-45%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5-10%
TOTALE	100%

- 3) Il coefficiente di ripartizione, tra il valore minimo e massimo definiti, viene di norma attribuito in relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da svolgere nelle varie fasi, alla complessità della procedura di gara, al livello di impegno e responsabilità in sede di esecuzione e collaudo.
- 4) Le fasi dell'iter che non vengono espletate non verranno inserite nella ripartizione del fondo.
- 5) Le prestazioni che verranno eseguite all'esterno saranno decurtate dalla ripartizione del fondo, con la sola eccezione del caso in cui l'attività di verifica preventiva della progettazione prevista dall'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 sia svolta dal dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante.

Art. 11 Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

- 1) L'importo effettivo del Fondo è calcolato con le modalità sopra descritte.
- 2) La quota di fondo destinata al personale è distribuita sulla base della seguente tabella di riferimento:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del Procedimento	10%
2) Attività di programmazione e definizione dei fabbisogni	30%
3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	20%
4) Fase di esecuzione e gestione dei contratti pubblici: Direzione dell'Esecuzione del Contratto e assistenti del DEC	20-40%
5) Verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo	5-25%
TOTALE	100%

- 3) Il coefficiente di ripartizione, tra il valore minimo e massimo definiti, viene di norma attribuito in relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da svolgere nelle varie fasi, alla complessità della procedura di gara, al livello di impegno e responsabilità in sede di esecuzione e collaudo.
- 4) Le fasi dell'iter che non vengono espletate non verranno inserite nella ripartizione del fondo.

Art. 12 Modalità di Riparto del Contributo

- 1) Secondo quanto indicato all'art 5 e secondo la ripartizione definita negli articoli 10 ed 11 la ripartizione del contributo per ogni soggetto nominato potrà avvenire di norma seguendo la seguente tabella:

FASI/ATTIVITA'	PERSONALE COINVOLTO	INCENTIVO %
<i>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i>	RUP	50%
	CAT. Ds, D, C	30 - 40%
	CAT. Bs, B	10 - 20%
	TOTALE	100%
<i>PROGRAMMAZIONE E VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE</i>	CAT. Ds, D, C	50 - 80%
	CAT. Bs, B	20 - 50%
	TOTALE	100%

<i>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</i>	CAT. Ds, D, C	50 - 80%
	CAT. Bs, B	20 - 50%
	TOTALE	100%

<i>DEC/DL</i>	DEC/DL	50%
	CAT. Ds, D, C	30 - 40%
	CAT. Bs, B	10 - 20%
	TOTALE	100%

<i>COLLAUDATORE</i>	COLLAUDATORE	50%
	CAT. Ds, D, C	30 - 40%
	CAT. Bs, B	10 - 20%
	TOTALE	100%

La modalità di ripartizione potrà essere ridefinita, sulla base di una diversa valutazione del RUP. Nel caso di categoria non coinvolta la ripartizione sarà riparametrata tra le categorie presenti.

Art. 13 Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del Fondo

- 1) La costituzione del Fondo avviene mediante accantonamento delle quote previste negli atti amministrativi relativi alle procedure di gara, calcolate come sopra descritto, in apposito fondo di bilancio, suddiviso tra quota relativa ad opere e lavori e quota relativa a beni e servizi.
- 2) La liquidazione della quota del Fondo è proposta dal Direttore della UOC Provveditorato Economato per beni e servizi e dal Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale per quanto riguarda i lavori, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nelle funzioni tecniche. Alle deliberazioni di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
- 3) La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
- 4) Per le attività di durata pluriennale è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
- 5) Gli incentivi saranno liquidati al singolo dipendente, di norma, entro il I semestre dell'anno successivo a quello nel quale le attività oggetto di incentivazione sono state realizzate, con deliberazione del Direttore Generale.
- 6) Come stabilito all'art. 113 comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo erogato al dipendente, così come definito da normativa vigente.
- 7) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte da Dirigenti o non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 3, lettera b, dell'art. 3 del presente Regolamento.
- 8) Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31 comma 12 del Codice. Tali riduzioni costituiscono economie di bilancio.
- 9) Per le procedure di gara avviate dopo il 01/01/2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito provvedimento deliberativo, da predisporre su proposta dei Direttori della UOC Provveditorato Economato per beni e servizi e della UOC Tecnico Patrimoniale per quanto riguarda i lavori, dovranno essere individuati tutti i soggetti destinatari degli incentivi, come chiaramente identificabili sulla base degli atti della procedura.

Art. 14 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

- 1) I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice, sulla base di un giudizio motivato del RUP.

Art. 15 Campo di applicazione e disciplina transitoria

- 1) Il Dirigente dell'Area responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e si applica alle procedure pubblicate successivamente a tale data e alle procedure attivate a decorrere dal 01 gennaio 2018, in presenza di accantonamento di bilancio al fondo di cui sopra.
- 3) Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al d.lgs. 18/04/2016 n. 50.